



PROVINCIA DI PESCARA

**SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E
COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Articolo 1.	Oggetto del servizio.....	3
Articolo 2.	Durata del servizio	3
Articolo 3.	Corrispettivo.....	4
Articolo 4.	Riscossione del Canone.....	5
Articolo 5.	Stampati, bollettini, rendiconti della gestione	5
Articolo 6.	Osservanza di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 7.	Obblighi del concessionario.....	6
Articolo 8.	Personale e Clausola Sociale	7
Articolo 9.	Domicilio del concessionario.....	7
Articolo 10.	Organizzazione del servizio.....	8
Articolo 11.	Obblighi dell'Ente concedente.....	9
Articolo 12.	Garanzie e coperture assicurative.....	10
Articolo 13.	Stipula del contratto.....	11
Articolo 14.	Penali.....	12
Articolo 15.	Vigilanza e controlli.....	12
Articolo 16.	Tracciabilità finanziaria.....	12
Articolo 17.	Risoluzione del contratto.....	13
Articolo 18.	Spese contrattuali.....	14
Articolo 19.	Foro competente	14
Articolo 20.	Trattamento dei dati	14
Articolo 21.	Riservatezza sui dati	14
Articolo 22.	Responsabile del procedimento e direttore per l'esecuzione del contratto – referente dell'appaltatore	15
Articolo 23.	Disposizioni finali.....	15

PREMESSA

Sebbene individuato come "concessionario" il contraente ha connotazione giuridica di appaltatore del servizio. La procedura di scelta del contraente è infatti appalto di servizi come definito dal D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito anche Codice). I concessionari della riscossione sono soggetti privati cui è stata concessa l'abilitazione ad "effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni" (ALBO art. 53 del d.lgs. n. 446/1997).

Articolo 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato contiene e disciplina lo svolgimento del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sul territorio provinciale.

Con il contratto vengono trasferite al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione volontaria e coattiva del canone unico provinciale, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento.

Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono agli Enti Locali i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati al Concessionario per effetto della presente concessione.

Le prestazioni oggetto del servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potranno essere sospese o abbandonate.

Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e i regolamenti provinciali vigenti nelle materie oggetto della concessione.

Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2. DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata pari a 3 (tre) anni (escluse le eventuali opzioni) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero di avvio del servizio.

Il contratto di concessione si intenderà risolto di diritto alla data di scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Provincia di Pescara.

La Provincia si riserva la facoltà di prorogare la presente Convenzione per un periodo non superiore a sei mesi previo avviso da comunicarsi al Concessionario entro 90 giorni dalla data di scadenza della Convenzione stessa.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro 6 mesi dalla naturale scadenza del contratto ovvero del suo rinnovo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella gestione della riscossione coattiva e/o delle azioni esecutive per altre entrate tributarie, extra-tributarie e/o patrimoniali dell'Ente, per un importo stimato (compenso per il concessionario) complessivamente non superiore ad € 400.000, al netto di Iva.

Articolo 3. CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo per l'attività svolta dal concessionario per il regolare funzionamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27.12.2019 n° 160 e s.m.i. **è costituito dall'aggio percentuale** risultante dall'offerta economica di gara che sarà applicato sulle somme effettivamente riscosse nel periodo di vigenza del contratto con la sola esclusione dei rimborsi delle spese ed oneri previsti per legge da parte dei contribuenti.

L'aggio posto a base d'asta è pari al 20%. In fase di gara l'offerente dovrà indicare l'aggio offerto che in ogni caso non potrà superare il valore posto a base d'asta.

Sulla base della relazione istruttoria allegata agli atti del presente capitolato, il valore contrattuale stimato è pari ad € 109.150,00 / anno oltre IVA, per un valore contrattuale massimo pari ad **€ 1.109.475,00** (pari ad € 109.150,00 / anno per 6 anni e 6 mesi aumentato di € 400.000,00 relativo ai servizi analoghi affidabili in corso di esecuzione).

Tutti i corrispettivi sono soggetti a IVA di legge (se dovuta).

Tutte le spese postali saranno anticipate dal concessionario con costo a carico dell'Ente che, costituendo un mero rimborso di spese sostenute in nome e per conto dell'Ente, non contribuiscono a determinare il valore del contratto.

Il concessionario è comunque tenuto ad emettere fattura per le prestazioni effettuate e per le spese di notifica.

In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese risultante dal provvedimento di sgravio.

REVISIONE PREZZI.

Qualora nel corso del servizio si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, modifiche normative, regolamentari e/o variazioni delle vigenti, l'aggio potrà essere ragguagliato in aumento o in diminuzione sempre che le variazioni superino la percentuale del 10%.

Relativamente al servizio di gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nel caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo, i corrispettivi/aggio previsti potranno essere revisionati al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

L'importo dei corrispettivi, come sopra calcolati, sarà liquidato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di regolare fattura elettronica, da emettersi con cadenza mensile posticipata, unitamente al rendiconto mensile. Il pagamento sarà disposto mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato

indicato dal concessionario, tramite la tesoreria provinciale, previo nulla osta del Responsabile del Progetto e/o del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 4. RISCOSSIONE DEL CANONE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe determinate dalla Provincia e dai Regolamenti, in ossequio alle normative vigenti.

Per la gestione contabile del Canone riscosso a qualsiasi titolo oggetto della presente Convenzione l'Ente utilizzerà n. 1 (un) conto corrente postale dedicato intestato alla Provincia di Pescara.

La Provincia consegna al Concessionario le credenziali di accesso al suddetto conto corrente per la verifica delle movimentazioni e predisposizione della rendicontazione trimestrale delle somme incassate.

Il Concessionario dovrà gestire l'incasso delle somme tramite le seguenti metodologie:

- bollettino di c/c postale con accredito su conto corrente specifico intestato alla Provincia;
- on line tramite PagoPA.

Articolo 5. STAMPATI, BOLLETTINI, RENDICONTI DELLA GESTIONE

Il Concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio.

Il Concessionario deve trasmettere alla Provincia il rendiconto mensile dei versamenti effettuati dai contribuenti per la gestione del Canone Unico in oggetto, entro il 20 del mese successivo, con indicazione del titolo e suddivisione per anno di competenza, canone, sovrattasse, interessi ecc.

Articolo 6. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia.

Per quanto attiene la vigente regolamentazione provinciale, il concessionario dovrà fare riferimento a:

- a) "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Legge n.160 del 27 dicembre 2019 - art.1, da comma 816 a comma 847, come modificata con Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 848) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 16 del 30.04.2021, e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 38 del 09.09.2021, e sue eventuali successive integrazioni e modifiche;
- b) "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE PROVINCIALI", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 21/12/2018.

Articolo 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di svolgere le attività nel rispetto delle norme vigenti e del progetto tecnico presentato in gara, ossia, della regolamentazione del Canone Unico introdotto a partire dal 01/01/2021, ai sensi della nuova normativa Legge 160 del 27/12/2019.

Nel servizio sono previste le seguenti attività:

- acquisizione della banca dati dell'Ente e anche dei dati relativi ai contribuenti morosi in conformità ai tracciati previsti dalla vigente normativa, ovvero in continuità alle posizioni già gestite nella fase ordinaria o di accertamento;
- verifica formale di detti flussi, generazione di statistiche, prospetti riassuntivi ed eventuali evidenze su posizioni non corrette/incomplete.
- aggiornamento e/o Normalizzazione posizioni non corrette.
- rilevazione, accertamento e controllo periodico informatizzato delle fattispecie imponibili su tutto il territorio Provinciale (***censimento Georeferenziato***);
- garanzia che il software gestionale sia dotato *di apposito modulo documentale* collegato alla posizione anagrafica e contabile del contribuente;
- predisposizione dei flussi informatici, su layout di stampa di concerto con l'Ente, di tutti gli atti necessari al recupero e riscossione;
- stampa e postalizzazione di tutti gli atti (avvisi di scadenza e atti di riscossione coattiva);
- verifica dei pagamenti e rendicontazione all'Ente;
- svolgimento delle attività di front office per l'assistenza ai contribuenti;
- verifica insoluti e solleciti di pagamento, bonari e ingiunzioni;
- gestione del contenzioso, anche pregresso.

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- garantire il pubblico servizio e la continuità delle attività;
- provvedere al pagamento diretto del personale e di tutte le spese di gestione, compresi contributi, imposte e tasse;
- provvedere a tutti gli adempimenti obbligatori in termini di sicurezza e assicurazioni contro gli infortuni.
- consegnare copia degli archivi cartografici e data base gestionali con cadenza annuale, pena la contestazione per inadempimento contrattuale.

Non dovrà essere previsto a carico del contribuente alcun onere aggiuntivo oltre alle spese di postalizzazione, alle spese di notifica, oneri e spese previste dalla normativa ed alle spese relative ai compensi previsti dalla tabella ministeriale per i rimborsi spese e per le procedure cautelari ed esecutive.

Il Concessionario è titolare della gestione del servizio, ne assume l'intera responsabilità subentrando alla Provincia in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti in vigore ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario è tenuto a designare ed a comunicare all'Ente, alla data di avvio del servizio, il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003 e il Responsabile della sicurezza di cui all'art. 17 e D. Lgs.81/2008.

Alla scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente concedente, senza oneri per l'Ente, tutti i dati conservati nel software gestionale (e quindi nella relativa banca dati) nonché nel sistema di conservazione a norma forniti agevolando l'eventuale migrazione dati ad altro fornitore (fornendo loro tutte le informazioni necessari per la decodifica dei dati e delle informazioni).

Articolo 8. PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.

Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Al fine di garantire livelli minimi di qualità in virtù dell'esperienza specifica maturata, recuperare le professionalità create nel tempo dai precedenti gestori del servizio, per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente concessione il Concessionario dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento delle attività oggetto della presente concessione e per tutta la durata della concessione, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente concessionario, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL applicati, compatibilmente con l'organizzazione della propria impresa e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Articolo 9. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del territorio comunale di Pescara e possibilmente in prossimità della sede dell'Ente concedente, entro 30 giorni dalla consegna del servizio,

uno sportello aperto al pubblico nei giorni e negli orari di apertura degli uffici provinciali (lun-ven 9-12.30 – lun. e giov. 15.00 17.00), o comunque concordati con il Dirigente preposto ovvero dichiarati con l’offerta.

L’ufficio / sportello dovrà essere collocato in una posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza e dovrà essere in regola con le norme previste per i soggetti con ridotta capacità motoria.

All’esterno dell’ufficio, oltre all’orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Provincia di Pescara - Servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale unico ed indicazione della denominazione o ragione sociale della società concessionaria.

Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto sportello ed ogni lettera-invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l’ufficio si intenderà fatta alla società concessionaria.

Il concessionario dovrà mantenere a disposizione dei contribuenti, presso lo sportello, il Regolamento di disciplina del canone patrimoniale unico per la classificazione del territorio, gli importi, le singole tariffe e i singoli canoni, i moduli di denuncia e quanto altro utile per la corretta informazione al pubblico ed il buon andamento della gestione.

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente preparato ed in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell’utenza in generale. Il personale dovrà essere di gradimento dell’Ente, che in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualunque momento la sostituzione, ragionevolmente motivata; in tale ipotesi il concessionario si dovrà impegnare a soddisfare la richiesta entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Il Concessionario, all’inizio della gestione, dovrà segnalare alla Provincia il personale incaricato all’espletamento del servizio ed indicarne gli eventuali successivi cambiamenti.

Articolo 10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali. L’aggiudicatario designa:
 - a) un responsabile per la gestione dei canoni;
 - b) un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla L. 160/2019.
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. La Provincia rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti della Provincia.

3. Il Concessionario, nei cinque giorni precedenti l'inizio della gestione, deve segnalare alla Provincia l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci - lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate (frase solo spostata qui perché più attinente)
4. Il personale utilizzato per la gestione dei servizi, dovrà essere assunto dal concessionario con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento.
5. Il personale addetto al servizio, anche se dipendente di eventuali subappaltatori, dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico, caratteristiche desumibili da valida documentazione attestante l'esperienza specifica nel settore tributario, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato.
6. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).
7. Il personale del concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Articolo 11. OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Ente concedente si impegna a:

- mettere a disposizione del Concessionario le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio (ruoli, elenchi, liste di carico etc);
- favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma;
- concordare con il Concessionario tutte le attività da espletare;
- fornire ogni utile elemento a sua conoscenza circa la reperibilità e solvibilità dei contribuenti;
- fornire ogni banca dati in suo possesso al fine di agevolare il lavoro del concessionario;

- fornire tempestivamente tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

Articolo 12. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione dalla procedura di gara, da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo stimato del valore dell'appalto

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei) mesi; essa è presentata in originale alla S.A. prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali e della consegna della banca dati su supporto informatico della gestione dei servizi oggetto di affidamento.

Nel caso in cui, al termine della concessione, ci dovessero essere attività residue da svolgere riferibili ad annualità precedenti, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 10 per cento del valore residuale del contratto.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente; in caso di mancato reintegro l'Ente, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso.

Il Concessionario entro la data di inizio del servizio è obbligato a produrre una polizza assicurativa RCT (responsabilità civile) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi, persone (compreso il personale della Provincia), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale per sinistro pari a € 1.500.000,00 (EURO unmilione cinquecentomila).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Le polizze assicurative dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.

Articolo 13. STIPULA DEL CONTRATTO

Con il concessionario del servizio verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese inerenti e conseguenti sono a carico dello stesso concessionario. Parimenti sono a carico del prestatore del servizio tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Un rappresentante del concessionario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio provinciale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo, provando la propria legittimazione ed identità.

Qualora il rappresentante concessionario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in questo ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'affidatario dall'aggiudicazione con conseguente escussione della garanzia.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a. il presente capitolato d'oneri;
- b. il disciplinare di gara;
- c. l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Articolo 14. PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, compresi gli allegati, e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale previa contestazione di cui al comma successivo che vanno da un minimo di euro 250,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale.

Le penali inflitte in un anno solare non potranno superare complessivamente il deposito cauzionale.

Le penali di cui sopra saranno contestate per iscritto dalla Provincia al Concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Articolo 15. VIGILANZA E CONTROLLI

Il servizio di vigilanza e controllo è affidato al Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità della Provincia di Pescara, a cui spetta effettuare il controllo generale sul buon andamento del servizio.

Il concessionario, tramite un suo funzionario responsabile, dovrà tenersi a disposizione di detto Dirigente o di funzionari da lui designati per ogni controllo che verrà ritenuto opportuno.

Articolo 16. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017).

In particolare, il Concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quanto espresso e previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara, compresa l'offerta tecnica, ha carattere essenziale ed inderogabile e pertanto la grave violazione delle relative disposizioni contenute potrà essere valutata ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice Contratti e degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Si procederà in particolare alla risoluzione espressa del contratto nei seguenti casi:

- i. fallimento del concessionario;
- ii. in caso di non rispetto della normativa in materia di subappalto;
- iii. cessione del contratto;
- iv. la cancellazione dall'Albo dei concessionari di cui all'art. 11 del D.M. 289/2000;
- v. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- vi. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- vii. qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
- viii. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ix. mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
- x. per intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- xi. per le fattispecie previste nel Patto di integrità approvato con D.d.p. n.29/2022, allegato alla documentazione di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge per la Provincia il diritto di attuare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare i tempi delle prestazioni oggetto di gara, compresa la prosecuzione d'ufficio delle attività contrattuali, utilizzando a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi, fatto salvo l'addebito, al concessionario inadempiente, di quanto dovuto all'Ente per il risarcimento del danno e il pagamento delle maggiori spese sostenute.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del concessionario, la Provincia di Pescara si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario concessionario in sede di gara.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui all'articolo che precede.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri oo. ee., comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale

danno ulteriore. L'esecuzione in danno non esime la società aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.

Articolo 19. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Provincia e il Concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Pescara. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 20. TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

I dati personali sono trattati dalle Parti al fine di adempiere agli obblighi legali connessi alla presente Convenzione.

La base giuridica legittimante il suddetto trattamento è quella ex art. 6, co.1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto.

Articolo 21. RISERVATEZZA SUI DATI

Il concessionario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

Il concessionario è altresì tenuto ad adottare, in conformità al Reg. UE 679/2016 (GDPR), le procedure e gli strumenti più idonei a proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'E.Q. del Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara Geom. Mauro DI BLASIO

La Direzione per l'esecuzione del contratto per i servizi di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria è affidata a Arch. Lorella TORELLI

Entrambi rivestono anche le funzioni di referenti.

Articolo 23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione.